

Parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:



Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
- Affari amministrativi e contabili
- Interventi nel Parco
- Pianificazione territoriale
- Valorizzazione territoriale
- Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari amministrativi e contabili

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

Presidente: *Andrea Tagliasacchi*

Direttore: *Riccardo Gaddi*

Responsabile procedimento amministrativo:

Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 41

del 25 novembre 2025

oggetto: Convenzione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark, il Comune di Stazzema e Archeoversilia APS per lo sviluppo di interventi di valorizzazione, conservazione e promozione turistica sostenibile nel territorio di Stazzema relativi alle "Archeovie" – approvazione

L'anno duemilaventicinque, addì 25 del mese di novembre, alle ore 17.30, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con possibilità di partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n.19 dell'8 aprile 2025 di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 5 assenti n. 4
(A = assente; P = presente)

<i>Alessio Berti</i>	P
<i>Christian Daimo</i>	A
<i>Giacomo Faggioni</i>	A
<i>Alessia Gambassi</i>	P
<i>Vanessa Greco</i>	P
<i>Pietro Pallini</i>	A
<i>Andrea Tagliasacchi</i>	P
<i>Alessio Ulivi</i>	A
<i>Marco Zollini</i>	P

Immediata eseguibilità del provvedimento:



Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

presiede *Andrea Tagliasacchi*

partecipa il Direttore *Riccardo Gaddi*

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Premesso che:

- l’Ente Parco persegue, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali, con la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema;
- l’Ente Parco ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza attraverso interventi volti alla fruizione socio-turistica sostenibile;
- il Comune di Stazzema, il cui territorio è compreso nel Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark, persegue tra i propri fini istituzionali la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, nonché la promozione di uno sviluppo socio-economico sostenibile a beneficio della comunità locale;
- il Comune di Stazzema riconosce l’importanza strategica delle azioni condivise tra enti pubblici, associazioni e Ente Parco per garantire la conservazione e la fruizione responsabile delle risorse naturali e paesaggistiche, in coerenza con i principi dello Statuto comunale e con gli strumenti di pianificazione territoriale;
- la partecipazione del Comune di Stazzema alla presente convenzione si configura come un contributo diretto alla promozione e al sostegno delle iniziative di educazione ambientale, tutela del paesaggio e valorizzazione culturale, in quanto strumenti fondamentali per rafforzare l’identità territoriale e accrescere le opportunità di turismo sostenibile e di coesione sociale per la popolazione residente;
- la Associazione Archeoversilia aps (di seguito “Associazione”), è una associazione di promozione sociale che, così come previsto negli scopi associativi, non ha finalità di lucro;
- Archeoversilia aps persegue, in particolare, finalità solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettere d), f) e i) dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

Premesso altresì che:

- tra gli obiettivi dell’Associazione rientra la ricerca archeologica e la promozione di iniziative culturali correlate, volte a realizzare progetti educativi e di alta formazione nelle discipline storiche, intrattenendo rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità ed enti che si prefiggono le medesime finalità;
- l’Ente Parco riconosce l’importanza delle iniziative sopra descritte ed il loro alto valore educativo e sociale, finalizzato anche alla diffusione della conoscenza delle tematiche relative alla tutela del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico del territorio, oltre alla promozione di una cittadinanza consapevole, tutti quanti obiettivi promossi sia dall’UNESCO e dalla Rete mondiale dei Geoparchi, sia dai principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette di Europarc Federation;

Stabilito, a seguito di incontri e relazioni tra le parti, di attivare un rapporto di collaborazione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Stazzema e la Associazione sopra citata nello specifico della realizzazione di sentieri accessibili, denominati “Archeovie”, di fruizione turistica sostenibile del patrimonio storico ed archeologico del territorio appartenente al Comune di Stazzema e compreso nel perimetro del Parco/Geoparco, per le annualità 2026-2027;

Considerato la realizzazione delle “Archeovie” costituisce uno strumento efficace per valorizzare e rendere fruibile in modo sostenibile il patrimonio ambientale, storico e archeologico del territorio del Comune di Stazzema e del Parco regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark;

Ritenuto che tali interventi possano rafforzare l'identità territoriale e favorire la diffusione della conoscenza e della tutela del patrimonio naturale e culturale, in coerenza con gli obiettivi condivisi dalle parti;

Richiamato il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” ed in particolare il Titolo VII che disciplina i rapporti del terzo settore con gli enti pubblici;

Richiamato, per quanto applicabile, il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015, e succ. mod. ed integr., nonché la successiva deliberazione n. 29 del 19 novembre 2021 che ha approvato nuove direttive per la sua applicazione;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3 del Regolamento detto che fa salva la facoltà per l'Ente di prendere in esame la concessione di contributi nelle more della pubblicazione dei bandi di concessione o al fuori dei termini fissati dai bandi stessi, previo reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 28 aprile 2025 di adozione del Budget economico triennale 2025 – 2027;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente, comprensiva del suo allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare lo schema di convenzione – di cui all'allegato “A” alla presente deliberazione – tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark, il Comune di Stazzema e la Associazione Archeoversilia aps, per la realizzazione delle “Archeovie” nel territorio del Comune di Stazzema;

b) di dare mandato al Direttore di determinare un impegno economico a partire dal Bilancio 2026, nella misura stabilita nell'allegato “A”, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

c) di dare mandato al Presidente del Parco di sottoscrivere la presente convenzione;

delibera

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 41 del 25 novembre 2025

**CONVENZIONE
tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark, il Comune di
Stazzema e Archeoversilia APS per lo sviluppo di interventi di valorizzazione,
conservazione e promozione turistica sostenibile nel territorio di Stazzema relativi alle
“Archeovie”**

In data della firma digitale in calce alla presente Convenzione,

TRA

Andrea Tagliasacchi, nato a il il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark (di seguito “Ente Parco”), nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 7 novembre 2023 e rappresentante legale dello stesso Ente Parco c.f. 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont’Alfonso;

E

Maurizio Verona, nato a il il quale interviene non in proprio ma in qualità di Sindaco del Comune di Stazzema con sede in località Pontestazzemese, Piazza Europa, 1, c.f./p.iva 00398340463;

E

Deborah Giannessi, nata a il la quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della Associazione Archeoversilia aps con sede in Viareggio, via G. Leopardi, 6, c.f. 91064320467;

Premesso che:

- l’Ente Parco persegue, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali, con la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema;
- l’Ente Parco ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza attraverso interventi volti alla fruizione socio-turistica sostenibile;
- il Comune di Stazzema, il cui territorio è compreso nel Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark, persegue tra i propri fini istituzionali la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, nonché la promozione di uno sviluppo socio-economico sostenibile a beneficio della comunità locale;
- il Comune di Stazzema riconosce l’importanza strategica delle azioni condivise tra enti pubblici, associazioni e Ente Parco per garantire la conservazione e la fruizione responsabile delle risorse naturali e paesaggistiche, in coerenza con i principi dello Statuto comunale e con gli strumenti di pianificazione territoriale;
- la partecipazione del Comune di Stazzema alla presente convenzione si configura come un contributo diretto alla promozione e al sostegno delle iniziative di educazione ambientale, tutela del paesaggio e valorizzazione culturale, in quanto strumenti fondamentali per rafforzare l’identità territoriale e accrescere le opportunità di turismo sostenibile e di coesione sociale per la popolazione residente;
- la Associazione Archeoversilia aps (di seguito “Associazione”), è una associazione di promozione sociale che, così come previsto negli scopi associativi, non ha finalità di lucro;
- Archeoversilia persegue, in particolare, finalità solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettere d), f) e i) dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

Premesso altresì che:

- tra gli obiettivi dell'Associazione rientra la ricerca archeologica e la promozione di iniziative culturali correlate, volte a realizzare progetti educativi e di alta formazione nelle discipline storiche, intrattenendo rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità ed enti che si prefiggono le medesime finalità;
- l'Ente Parco riconosce l'importanza delle iniziative sopra descritte ed il loro alto valore educativo e sociale, finalizzato anche alla diffusione della conoscenza delle tematiche relative alla tutela del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico del territorio, oltre alla promozione di una cittadinanza consapevole, tutti quanti obiettivi promossi sia dall'UNESCO e dalla Rete mondiale dei Geoparchi, sia dai principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette di Europarc Federation;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. ... del ... 2025, dando mandato al Presidente per la stipula della stessa e dal Comune di Stazzema con; dando mandato al Sindaco per la stipula della stessa;

**Tutto ciò premesso,
i soggetti sottoscrittori del presente atto convengono quanto segue:**

Art. 1 – Finalità

1. La presente convenzione ha come fine il supporto e il sostegno delle attività di Archeoversilia volte allo sviluppo e alla valorizzazione di sentieri accessibili, denominati “Archeovie”, di fruizione turistica sostenibile del patrimonio storico ed archeologico del territorio appartenente al Comune di Stazzema e compreso nel perimetro del Parco/Geoparco, per le annualità 2026-2027.
2. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni comuni

1. L'Ente Parco, il Comune di Stazzema e l'Associazione s'impegnano, in modo congiunto o distinto, a promuovere gli interventi descritti al precedente articolo, secondo le finalità della presente convenzione, potendo coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo spirito e la lettera.

Art. 3 – Impegni dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco s'impegna a riconoscere all'Associazione un rimborso spese annuale nella misura massima di € 5.000,00 (cinquemila/00), a valere sulle annualità 2026-2027, a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione di sentieri accessibili (“Archeovie”) di fruizione turistica sostenibile del patrimonio storico ed archeologico del territorio appartenente al Comune di Stazzema e compreso nel perimetro del Parco/Geoparco, a condizione che siano onorati gli impegni di cui al successivo articolo 5, da corrispondere a consuntivo dietro relazione delle attività svolte e relativa rendicontazione alla fine di ogni annualità.

- 1 L'Ente Parco s'impegna inoltre a promuovere i percorsi delle “Archeovie” attraverso i propri canali e a patrocinare gli eventi correlati.

Art. 4 – Impegni del Comune di Stazzema

- 1 Il Comune di Stazzema si impegna a supportare le attività dell'Associazione legate alle “Archeovie” mettendo a disposizione il proprio personale, offrendo supporto logistico e operativo per l'installazione di pannelli e segnaletica, promuovendo i percorsi e gli eventi collegati e fornendo eventualmente spazi utili allo svolgimento dei suddetti eventi.

Art. 5 – Impegni di Archeoversilia aps

1. L'Associazione si impegna a realizzare due sentieri di interesse culturale, dedicati in particolare agli aspetti storico-archeologici e ambientali, chiamati “Archeovie”, nell'area di Cardoso, oltre a due aree di sosta poste al termine dei percorsi, per un pubblico ampio e progettate secondo un modello di accessibilità per tutti, elemento chiave dell'intero progetto.
2. L'Associazione si impegna a collaborare attivamente con l'Ente Parco nella realizzazione e promozione delle “Archeovie”, contribuendo alla definizione dei contenuti storico-archeologici e culturali da utilizzare per la segnaletica e i materiali divulgativi, sia cartacei sia digitali, promuovendo allo stesso tempo l'immagine dell'Ente Parco e la visibilità del logo istituzionale. La stampa sarà a cura dell'Associazione.

3. L'Associazione si impegna, compatibilmente con le proprie risorse, a collaborare alla formazione di Guide, volontari o operatori locali, attraverso attività di divulgazione, educazione e accompagnamento sui percorsi, in coerenza con gli obiettivi educativi e sociali del progetto.

4. L'Associazione presenterà all'Ente Parco, al termine di ciascuna annualità (2026 e 2027), una relazione dettagliata delle attività svolte e la relativa rendicontazione delle spese sostenute, ai fini della liquidazione del rimborso previsto all'articolo 3.

Art. 6 – Rendicontazione

1. Ai fini della erogazione del rimborso spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione comprendente:

- a) relazione finale ed illustrativa delle attività svolte, con corredo fotografico documentativo;
- b) rendiconto economico dell'intervento comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del rimborso spese in caso di fattura o di ricevuta fiscale;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione di dipendenti e/o soci – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle attività da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso;
- e) la scansione in formato *.pdf del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica responsabile della rendicontazione.

Si ribadisce che è indispensabile consegnare agli atti della rendicontazione, la copia dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento, ovverosia documenti fiscali quietanzati (mandati, bonifici e ricevute di pagamento) o documenti contabili di valore probatorio equivalente (scontrini), non essendo sufficienti le sole fatture o ricevute fiscali emesse a carico del fruitore del rimborso spese.

La Associazione deve inoltre dichiarare che i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcellle o titoli equipollenti e moduli di versamento degli oneri contributivi) ed i titoli di pagamento inclusi ed allegati alla documentazione che verrà presentata in sede di rendicontazione non siano già stati presentati a titolo di rendicontazione né a questo né ad altro Ente.

Il rimborso massimo ammissibile risulterà quale differenza tra i costi sostenuti e documentati e gli eventuali ricavi ottenuti dalla iniziativa.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il rimborso spese è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo del Direttore. Nella eventualità tale differenza risulti superiore al rimborso spese annuale previsto dalla presente convenzione, la liquidazione sarà comunque effettuata per il valore previsto in convenzione non essendo possibili maggiori oneri.

Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del rimborso spese è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del rimborso spese.

Art. 7 – Spese ammissibili e rimborsi

1. Per le azioni svolte dalla Associazione in forza della presente convenzione, il Parco/Geoparco riconosce alla stessa Associazione il rimborso in quota parte per le spese sostenute per l'attuazione di tutte le attività indicate al precedente articolo 4.

In particolare, l'importo assegnato è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 co. 2 del d.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 17 comma 3 del d.lgs. 117/2017 e delle eventuali spese autocertificate ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

Nel caso di utilizzo di volontari, si applicherà il comma 4 del medesimo articolo 17 del d.lgs. 117/2017 rinviando per quanto non espressamente previsto alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi delle attività - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;

- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche e/o scientifiche;
- le spese per acquisto di materiali per la manutenzione delle attrezzature oggetto di concessione;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa degli associati;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare. Sono inoltre ammissibili le seguenti ulteriori spese:
 - spese per il personale, regolarmente documentate, compreso guide ambientali e operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex Legge 104/92 con gravità (art.3, comma 3), nella misura massima pari al 30% del rimborso assegnato;
 - spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purché debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento.

Ai fini della rendicontazione si fa presente che:

- verrà considerata la voce "retribuzione netta" delle buste paga del personale impegnato nelle attività;
- verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- nel caso in cui la documentazione presentata si riferisse allo svolgimento anche di altre attività, il legale rappresentante dovrà dichiarare la quota parte imputabile alle attività oggetto di rimborso.

Le spese suddette devono essere attestate da documentazione fiscale o analoga/equipollente e/o da certificazioni laddove non presente per legge fatturazione/ricevuta di valore fiscale.

L'Ente Parco partecipa in quota parte al rimborso delle spese annuali sostenute dalla Associazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni annualità.

Il rimborso, pari alla cifra massima sopra indicata, viene riconosciuto a seguito di espressa richiesta al Parco/Geoparco da parte della Associazione, che documenti le spese sostenute, come sopra indicato.

Art. 8 - Revoca e riduzione del rimborso spese

1. Il rimborso è revocato o non dovuto nei seguenti casi:
 - a) per mancato svolgimento o esecuzione parziale della stessa nella misura inferiore al 40% della spesa preventivata per la sua realizzazione;
 - b) per mancato rispetto degli obblighi assunti con la proposta ammessa a convenzione;
 - c) per mancata pubblicizzazione dell'Ente Parco così come specificato al punto 4;
2. Il rimborso spese viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese per lo svolgimento dell'iniziativa/attività risultino inferiori rispetto all'importo definito in sede di presentazione della domanda, purché la parte realizzata sia uguale o superiore al 60% dei costi preventivati per la sua realizzazione.

Art. 9 – Trattamento Dati Personalini

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguitamento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Art. 10 – Controversie

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

Art. 11 – Richiamo alle leggi vigenti

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 12 – Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Parco Regionale delle Alpi Apuane
UNESCO Global Geopark**

il Presidente, Andrea Tagliasacchi

Per il Comune di Stazzema

il Sindaco, Maurizio Verona

Per la Associazione Archeoversilia aps

il Presidente, Deborah Giannessi